



COMUNE di CAPUA

Provincia di Caserta

COPIA

di

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N° 119 del 22 marzo 2016

Oggetto: Annullamento della deliberazione n.33/2015 e non ammissione parziale alla massa passiva della liquidazione dell'istanza presentata dall' Ing. Antonio Mingione (173)

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore dodici presso la Sede Comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

	Presenti	Assenti
Dr. Maurizio BRUSCHI Presidente	X	
Dott.ssa Giulia COLLOSI Componente		X
Dott.ssa Irene TRAMONTANO Componente	X	

PREMESSO

- che il Comune di Capua, con delibera consiliare n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che detta Commissione si è insediata in data 7 gennaio 2014;

- che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 7 gennaio 2014 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3 assunta il data 11 marzo 2014;
- che con note n. 14292500 del 24 giugno 2014 e n. 15248900 dell'8 gennaio 2015, la Commissione straordinaria di liquidazione ha richiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la proroga per la presentazione del Piano di rilevazione ai sensi dell'art. 254 del TUEL;
- che il citato Dipartimento con nota pervenuta a mezzo posta elettronica certificata ed acquisita al protocollo in data 29 luglio 2014 n. 12588 ha concesso la prima proroga, mentre si è in attesa di riscontro sulla seconda richiesta di proroga;

VISTO

- l'istanza presentata dall' **Ing. Antonio Mingione** in data 6 marzo 2014, prot. 3537 di euro 84.075,41 di ammissione alla massa passiva nei confronti del Comune di Capua per compensi professionali;
- la nota OSL n. 6939 del 22 aprile 2014 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 255, comma 10, del TUEL che stabilisce che non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- la propria delibera n. 33 del 13 ottobre 2015 con la quale è stata dichiarata la non ammissione totale alla massa passiva del credito non presentando il credito stesso i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto secondo l'attestazione del responsabile del Servizio comunale, *“l'opera non è stata realizzata e al momento dell'accettazione dell'incarico il professionista esplicitamente sottoscriveva dichiarazione di aver preso visione integralmente della documentazione relativa all'incarico in oggetto, di averne preso piene e approfondite visione e conoscenza e di accettare, pertanto, tutte le norme, i patti e le condizioni che il presente affidamento di incarico; di accettare espressamente che, in caso di mancato finanziamento dell'opera, per qualsiasi ragione, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione dovesse disporre di non dar corso all'esecuzione delle opere, nulla gli*

sarà dovuto per l'impegno professionale svolto, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine a danni o mancato utile"

CONSIDERATO

- che con lettera del 6 novembre 2015, acquisita al protocollo in pari data al n. 17729, il creditore ing. Antonio Mingione, contestava l'assunto in motivazione circa l'accettazione in sede affidamento dell'incarico della condizione di inesistenza del diritto alla corresponsione di compensi nel caso di non realizzazione dell'opera;
- che a seguito di tale contestazione, il responsabile del Servizio del Comune provvedeva al riesame dell'attestazione rilasciata in data 1 aprile 2015, prot. n. 4667, e con nuovo atto dell'11 marzo 2016 (prot.4490) fornendo le sotto indicate precisazioni:
 1. la determina dirigenziale n.1067/2009 di indizione della procedura negoziata di affidamento dell'incarico di progettazione faceva riferimento ad un contributo economico concesso dalla Regione Campania ex L.R. 50/85 di complessivi € 222.963,44, somma complessivamente occorrente per finanziare l'intervento di "adeguamento degli edifici scolastici cittadini alle norme di sicurezza, antincendio, igienico-funzionale"
 2. il quadro economico dell'intervento relativo allo stralcio esecutivo, predisposto dallo stesso professionista, quantificava in € 18.077,39 la somma complessivamente occorrente a finanziare tutti i servizi di ingegneria relativi all'intervento *de quo* (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, collaudo, ecc.), come prescritto dalla delibera della G.R. n. 1404 del 27/07/2007;
 3. il verbale di validazione del suddetto stralcio esecutivo, vistato dallo scrivente e controfirmato dallo stesso professionista, richiamava il medesimo quadro economico sopra indicato, riportante l'importo di € 180.077,39 per lavori (di cui € 176.573,35 soggetti a ribasso ed € 4.200,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e complessivi € 1.077,39 per spese tecniche;
 4. l'art. 12 della convenzione sottoscritta in data 29/07/2010 con il professionista richiamava la polizza di responsabilità civile n.025 01048444, rilasciata ai sensi dell'art.111 del D. Lgs. 163/2006 dalla compagnia INA Assitalia di Caserta a favore del Professionista, il cui valore dichiarato dell'opera ammonta ad € 176.573,35;
-
- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- che conseguentemente alla rettifica attestata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici occorre provvedere all'annullamento in autotutela della deliberazione di esclusione totale del credito vantato dall'ing. Antonio Mingione di cui alla deliberazione n. 33 del 13 ottobre 2015;
- che dalla nuova attestazione del Responsabile del predetto Settore si evince che in favore dell'ing. Antonio Mingione *"possa astrattamente configurarsi un diritto a credito limitatamente al solo stralcio esecutivo dell'importo complessivo di euro 222.963,44 (di cui euro 180.077,39 per lavori e complessivi euro 18.077,39 per spese tecniche)"* , diritto che lo stesso Responsabile ridetermina in euro 4.472,39 oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di annullare in via di autotutela la propria delibera n. 33 del 13 ottobre 2015 di esclusione totale del credito vantato dall'ing. **Antonio Mingione** di cui all'istanza di ammissione allo stato passivo citata in premessa
2. non ammettere alla massa passiva della liquidazione per l'istanza sopra richiamata presentata **dall' Ing. Antonio Mingione**, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Capua, la somma di euro 78.400,84 (settantottomilaquattrocento/84) in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
3. di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore ed Sindaco del Comune di Capua.

f.to Dr. Maurizio BRUSCHI

f.to D.ssa Irene TRAMONTANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Capua, 22/03/ 2016

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott. Luigi D'Aquino